



### Sommario

#### II Atti non legislativi

##### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2015/1526 della Commissione, dell'11 settembre 2015, recante divieto di pesca diretta degli scorfani nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea** ..... 1
- ★ **Regolamento (UE) 2015/1527 della Commissione, dell'11 settembre 2015, recante divieto di pesca degli scorfani nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea** ..... 3
- ★ **Regolamento (UE) 2015/1528 della Commissione, dell'11 settembre 2015, recante divieto di pesca delle razze nelle acque dell'Unione della zona VIII d per le navi battenti bandiera belga** ..... 5
- ★ **Regolamento (UE) 2015/1529 della Commissione, dell'11 settembre 2015, recante divieto di pesca dei berici nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV per le navi battenti bandiera irlandese** ..... 7
- ★ **Regolamento (UE) 2015/1530 della Commissione, dell'11 settembre 2015, recante divieto di pesca dell'argentina nelle acque dell'Unione delle zone III e IV per le navi battenti bandiera irlandese** ..... 9
- ★ **Regolamento (UE) 2015/1531 della Commissione, dell'11 settembre 2015, recante divieto di pesca dell'argentina nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII per le navi battenti bandiera irlandese** ..... 11
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1532 della Commissione, del 15 settembre 2015, che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione** ..... 13
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1533 della Commissione, del 15 settembre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli ..... 59

## DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2015/1534 del Consiglio, del 7 maggio 2015, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale nella 68<sup>a</sup> sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino e nella 95<sup>a</sup> sessione del comitato per la sicurezza marittima in merito all'adozione di emendamenti alla convenzione MARPOL, alle regole SOLAS e alle linee guida sui sistemi di depurazione dei gas di scarico del 2009** ..... 61
- 

## Rettifiche

- ★ **Rettifica della decisione (UE) 2015/1509 del Consiglio, del 4 settembre 2015, relativa alla nomina di un membro supplente italiano del Comitato delle regioni (GU L 236 del 10.9.2015)** 64
- ★ **Rettifica della decisione (UE) 2015/1510 del Consiglio, del 4 settembre 2015, relativa alla nomina di un membro titolare estone e di un membro supplente estone del Comitato delle regioni (GU L 236 del 10.9.2015)** ..... 64

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) 2015/1526 DELLA COMMISSIONE

dell'11 settembre 2015

**recante divieto di pesca diretta degli scorfani nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio <sup>(2)</sup> fissa i contingenti per il 2015.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dell'Unione europea o in essa immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente intermedio assegnato per il 2015.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca diretta di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2015 agli Stati membri di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2*

**Divieti**

Le attività di pesca diretta dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GUL 22 del 28.1.2015, pag. 1).

## Articolo 3

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2015

*Per la Commissione,*

*a nome del presidente*

João AGUIAR MACHADO

*Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca*

## ALLEGATO

N.	19/TQ104
Stato membro	Unione europea (tutti gli Stati membri)
Stock	RED/N3M — Pesca diretta
Specie	Scorfani ( <i>Sebastes</i> spp.)
Zona	NAFO 3M
Data di chiusura	10.7.2015 alle ore 13:00 UTC

**REGOLAMENTO (UE) 2015/1527 DELLA COMMISSIONE****dell'11 settembre 2015****recante divieto di pesca degli scorfani nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio <sup>(2)</sup> fissa i contingenti per il 2015.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2015.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2015 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GUL 22 del 28.1.2015, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2015

*Per la Commissione,*

*a nome del presidente*

João AGUIAR MACHADO

*Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca*

ALLEGATO

N.	19BIS/TQ104
Stato membro	Unione europea (tutti gli Stati membri)
Stock	RED/N3M
Specie	Scorfani ( <i>Sebastes spp.</i> )
Zona	NAFO 3M
Data di chiusura	14.7.2015 alle ore 00:00 UTC

**REGOLAMENTO (UE) 2015/1528 DELLA COMMISSIONE****dell'11 settembre 2015****recante divieto di pesca delle razze nelle acque dell'Unione della zona VIII<sup>d</sup> per le navi battenti bandiera belga**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio <sup>(2)</sup> fissa i contingenti per il 2015.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2015.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2015 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GUL 22 del 28.1.2015, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2015

*Per la Commissione,*

*a nome del presidente*

João AGUIAR MACHADO

*Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca*

ALLEGATO

N.	21/TQ104
Stato membro	Belgio
Stock	SRX/07D.
Specie	Razze ( <i>Rajiformes</i> )
Zona	Acque dell'Unione della zona VIII
Data di chiusura	15.7.2015



**REGOLAMENTO (UE) 2015/1529 DELLA COMMISSIONE****dell'11 settembre 2015****recante divieto di pesca dei berici nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV per le navi battenti bandiera irlandese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio <sup>(2)</sup> fissa i contingenti per il 2015.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2015.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2015 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.<sup>(1)</sup> GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GUL 366 del 20.12.2014, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2015

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
João AGUIAR MACHADO  
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca*

ALLEGATO

N.	22/DSS
Stato membro	Irlanda
Stock	ALF/3X14-
Specie	Berici ( <i>Beryx</i> spp.)
Zona	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV
Data di chiusura	1.1.2015

**REGOLAMENTO (UE) 2015/1530 DELLA COMMISSIONE****dell'11 settembre 2015****recante divieto di pesca dell'argentina nelle acque dell'Unione delle zone III e IV per le navi battenti bandiera irlandese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio <sup>(2)</sup> fissa i contingenti per il 2015.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2015.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2015 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GUL 22 del 28.1.2015, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2015

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
João AGUIAR MACHADO  
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca*

ALLEGATO

N.	23/TQ104
Stato membro	Irlanda
Stock	ARU/34-C
Specie	Argentina ( <i>Argentina silus</i> )
Zona	Acque dell'Unione delle zone III e IV
Data di chiusura	1.1.2015

**REGOLAMENTO (UE) 2015/1531 DELLA COMMISSIONE****dell'11 settembre 2015****recante divieto di pesca dell'argentina nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII per le navi battenti bandiera irlandese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio <sup>(2)</sup> fissa i contingenti per il 2015.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2015.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2015 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GUL 22 del 28.1.2015, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2015

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
João AGUIAR MACHADO  
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca*

ALLEGATO

N.	24/TQ104
Stato membro	Irlanda
Stock	ARU/567.
Specie	Argentina ( <i>Argentina silus</i> )
Zona	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII
Data di chiusura	1.1.2015

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1532 DELLA COMMISSIONE****del 15 settembre 2015****che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 104,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione <sup>(2)</sup>, occorre stabilire la forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento e le modalità per la loro trasmissione alla Commissione stabilite in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 1067/2014 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (2) Gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) n. 1067/2014 non possono essere utilizzati per i fini previsti nell'esercizio finanziario 2016. Occorre quindi abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1067/2014 e sostituirlo con un nuovo regolamento che definisca la forma e il contenuto delle informazioni contabili per detto esercizio finanziario.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei Fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, nonché le relative modalità di trasmissione alla Commissione, sono definiti negli allegati I (Tabella delle X), II (Specifiche tecniche per la trasmissione dei file informatici relativi alle spese del FEAGA e del FEASR), III (Promemoria) e IV (Struttura dei codici di bilancio FEASR [F109]) del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1067/2014 è abrogato con effetto a decorrere dal 16 ottobre 2015.

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GUL 255 del 28.8.2014, pag. 59).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 1067/2014 della Commissione, del 3 ottobre 2014, che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione (GUL 295 dell'11.10.2014, pag. 1).

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 16 ottobre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2015

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---



ALLEGATO I

**TABELLA DELLE «X»**  
**Esercizio finanziario 2016**

2016	A↓	2015	A↓	F100	F101	F103	F105	F105B	F105C	F106	F106A	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F205	F207	F220	F221	F222B	F222C	F300	F300B	F301	F304	F305	F306	F307	F402	F500	F502	F503	F508A					
05020101	1000	05020101	1000	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X								
05020101	1003	05020101	1003	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X								
05020102	1011	05020102	1011																																								
<del>05020102</del>	<del>1012</del>	05020102	1012																																								
05020102	1013	05020102	1013																																								
<del>05020199</del>	<del>1021</del>	05020199	1021	D	D	D				D		D	D	D	D	D	D	D	D	D		D					D			D					D								
<del>05020199</del>	<del>1022</del>	05020199	1022	D	D	D				D		D	D	D		D	D	D	D	D		D					D			D	D	D	D	D	D	D	D	D					
05020199	1090	05020199	1090	X	X					X		X	X	X		X	X	X	X	X							X	X							X	X							
05020201	1850	05020201	1850	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X								
05020300	3010	05020300	3010	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X								
05020300	3011	05020300	3011	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X								
05020300	3012	05020300	3012	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X								
05020300	3013	05020300	3013	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X								
05020300	3014	05020300	3014	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X								
05020499	3100	05020499	3100	X	X	X				X		X	X	X		X	X	X	X	X							X			X			X			X							
<del>05020499</del>	<del>3119</del>	05020499	3119	D	D	D	D		D	D		D	D	D		D	D	D	D	D							D			D	D			D									
05020501	1100	05020501	1100	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X								
05020503	1112	05020503	1112	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				

2016	A↓	2015	A↓	F508B	F509A	F510	F511	F531	F532	F533	F600	F601	F602	F603	F700	F702	F703	F703A	F703B	F703C	F707	F707A	F707B	F707C	F800	F800B	F801	F802	F802B	F804	F805	F808	F809	F812	F814	F816	F816B		
05020101	1000	05020101	1000				X				X		D	D											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
05020101	1003	05020101	1003				X				X		D	D											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
05020102	1011	05020102	1011																																				
<del>05020102</del>	<del>1012</del>	05020102	1012																																				
05020102	1013	05020102	1013																																				
<del>05020199</del>	<del>1021</del>	05020199	1021			D																																	
<del>05020199</del>	<del>1022</del>	05020199	1022			D	D																																
05020199	1090	05020199	1090																																				
05020201	1850	05020201	1850				X				X		D	D											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05020300	3010	05020300	3010				X				X		D	D											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05020300	3011	05020300	3011				X				X		D	D											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05020300	3012	05020300	3012				X				X		D	D											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05020300	3013	05020300	3013				X				X		D	D											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05020300	3014	05020300	3014				X				X		D	D											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05020499	3100	05020499	3100			X																																	
<del>05020499</del>	<del>3119</del>	05020499	3119				D				D		D	D											D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
05020501	1100	05020501	1100				X				X		D	D											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05020503	1112	05020503	1112			X	X																																

2016	A↓	2015	A↓	F100	F101	F103	F105	F105B	F105C	F106	F106A	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F205	F207	F220	F221	F222B	F222C	F300	F300B	F301	F304	F305	F306	F307	F402	F500	F502	F503	F508A				
05020508	0000	05020508	0000																																							
05020599	0000	05020599	0000	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X							X			X		X				X	X					
05020603	0000	05020603	0000	X	X	X				X		X	X	X		X	X	X	X	X							X		X	X		X		X	X	X						
<del>05020603</del>	<del>1239</del>	05020603	1239	D	D	D				D		D	D	D		D	D	D	D	D		D					D		D	D		D		D	D	D						
05020605	1211	05020605	1211	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X		X		X	X	X						
05020699	0000	05020699	0000	X	X					X		X	X	X		X	X	X	X	X															X	X						
<del>05020699</del>	<del>1210</del>	05020699	1210	D	D	D	D		D	D		D	D	D		D	D	D	D	D							D			D	D				D							
05020699	1240	05020699	1240	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X							X	X		X		X		X	X							
05020703	0000	05020703	0000	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X		X				X	X					
<del>05020799</del>	<del>1401</del>	05020799	1401	D	D	D				D		D	D	D	D	D	D	D	D	D		D					D	D		D		D		D	D	D						
<del>05020799</del>	<del>1403</del>	05020799	1403	D	D	D				D		D	D	D	D	D	D	D	D	D		D					D	D		D		D		D	D	D						
05020799	1409	05020799	1409	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X			X		X		X		X						
05020803	0000	05020803	0000	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X		X		X	X							
05020803	1502	05020803	1502	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X		X		X								
05020811	0000	05020811	0000	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X		X		X								
05020811	1509	05020811	1509	X	X		X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X		X		X								
05020812	0000	05020812	0000	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X			X		X		X		X	X	X				
05020899	0000	05020899	0000	X	X					X		X	X	X		X	X	X	X	X		X													X	X						

2016	A↓	2015	A↓	F508B	F509A	F510	F511	F531	F532	F533	F600	F601	F602	F603	F700	F702	F703	F703A	F703B	F703C	F707	F707A	F707B	F707C	F800	F800B	F801	F802	F802B	F804	F805	F808	F809	F812	F814	F816	F816B		
05020508	0000	05020508	0000																																				
05020599	0000	05020599	0000			X	X																																
05020603	0000	05020603	0000			X																																	
<del>05020603</del>	<del>1239</del>	05020603	1239			D																																	
05020605	1211	05020605	1211				X				X	D	D	D																									
05020699	0000	05020699	0000																																				
<del>05020699</del>	<del>1210</del>	05020699	1210				D				D		D	D											D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
05020699	1240	05020699	1240				X				X	D																											
05020703	0000	05020703	0000			X	X																																
<del>05020799</del>	<del>1401</del>	05020799	1401																																				
<del>05020799</del>	<del>1403</del>	05020799	1403																																				
05020799	1409	05020799	1409																																				
05020803	0000	05020803	0000																																				
05020803	1502	05020803	1502																																				
05020811	0000	05020811	0000																																				
05020811	1509	05020811	1509																																				
05020812	0000	05020812	0000			X	X																																
05020899	0000	05020899	0000																																				

2016	A↓	2015	A↓	F100	F101	F103	F105	F105B	F105C	F106	F106A	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F205	F207	F220	F221	F222B	F222C	F300	F300B	F301	F304	F305	F306	F307	F402	F500	F502	F503	F505A							
05020899	1500	05020899	1500	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X										
05020899	1510	05020899	1510	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X										
<del>05020899</del>	<del>1512</del>	05020899	1512	D	D	D	D		D	D		D	D	D	D	D	D	D	D	D		D					D	D			D	D	D	D	D	D	D	D							
05020899	1515	05020899	1515	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X			X	X	X	X	X	X	X	X							
05020908	0000	05020908	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X			X	X	X	X	X	X	X	X			X				
05020999	0000	05020999	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X			X	X			X	X					X				
05020999	1600	05020999	1600	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X										
05020999	1610	05020999	1610	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X	X	X			X		X	X									
05020999	1630	05020999	1630	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X			X			X	X										
05020999	1640	05020999	1640	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X			X			X	X							X			
05020999	1650	05020999	1650	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X			X			X	X								X		
05020999	1690	05020999	1690	X	X					X		X	X	X		X	X	X	X	X																X	X								
05021001	3800	05021001	3800	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X																									
05021001	3801	05021001	3801	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X																									
05021099	0000	05021099	0000	X	X					X		X	X	X		X	X	X	X	X																X	X								
05021103	0000	05021103	0000	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X			X			X	X										
05021104	0000	05021104	0000	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X			X	X			X	X									
05021199	0000	05021199	0000	X	X					X		X	X	X		X	X	X	X	X							X	X								X	X								

2016	A↓	2015	A↓	F508B	F509A	F510	F511	F531	F532	F533	F600	F601	F602	F603	F700	F702	F703	F703A	F703B	F703C	F707	F707A	F707B	F707C	F800	F800B	F801	F802	F802B	F804	F805	F808	F809	F812	F814	F816	F816B				
05020899	1500	05020899	1500				X				X		D	D											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
05020899	1510	05020899	1510				X				X		D	D											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
<del>05020899</del>	<del>1512</del>	05020899	1512				D																																		
05020899	1515	05020899	1515				X																																		
05020908	0000	05020908	0000	X	X	X	X	X	X	X	X	D	D	D																											
05020999	0000	05020999	0000	X	X	X	X				X	D	D	D																											
05020999	1600	05020999	1600				X				X		D	D											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
05020999	1610	05020999	1610			X				X																															
05020999	1630	05020999	1630			X	X	X	X	X	X	D	D	D																											
05020999	1640	05020999	1640	X	X	X	X			X	X	D	D	D																											
05020999	1650	05020999	1650	X	X	X	X			X																															
05020999	1690	05020999	1690																																						
05021001	3800	05021001	3800			X																																			
05021001	3801	05021001	3801			X																																			
05021099	0000	05021099	0000																																						
05021103	0000	05021103	0000				X																																		
05021104	0000	05021104	0000			X	X																																		
05021199	0000	05021199	0000																																						

2016	A↓	2015	A↓	F100	F101	F103	F105	F105B	F105C	F106	F106A	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F205	F207	F220	F221	F222B	F222C	F300	F300B	F301	F304	F305	F306	F30F	F402	F500	F502	F503	A805A					
05021199	1300	05021199	1300	X	X		X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X		X	X	X	X								
05021199	1710	05021199	1710	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X			X		X	X	X									
<del>05021199</del>	<del>1751</del>	05021199	1751	D	D	D	D		D	D		D	D	D	D	D	D	D	D	D		D					D	D		D		D		D									
05021201	2000	05021201	2000	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X		X									
05021201	2001	05021201	2001	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X		X									
05021201	2002	05021201	2002	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X		X									
05021201	2003	05021201	2003	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X		X									
05021202	0000			A	A	A				A		A	A	A		A	A	A	A	A									A						A	A	A						
05021202	2011	05021202	2011																																								
05021202	2012	05021202	2012																																								
05021202	2013	05021202	2013																																								
05021204	2030	05021204	2030	X	X	X				X		X	X	X		X	X	X	X	X									X						X	X	X						
05021204	2031	05021204	2031																																								
05021204	2032	05021204	2032																																								
05021204	2033	05021204	2033																																								
05021208	3120	05021208	3120	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X			X		X		X	X	X							
05021299	0000	05021299	0000																																								
05021299	2050	05021299	2050	X	X	X				X		X	X	X		X	X	X	X	X		X							X						X	X	X						
05021299	2099	05021299	2099	X	X					X		X	X	X		X	X	X	X	X															X	X							



2016	A↓	2015	A↓	F508B	F509A	F510	F511	F531	F532	F533	F600	F601	F602	F603	F700	F702	F703	F703A	F703B	F703C	F707	F707A	F707B	F707C	F800	F800B	F801	F802	F802B	F804	F805	F808	F809	F812	F814	F816	F816B		
05021199	1300	05021199	1300				X				X	D	D	D																									
05021199	1710	05021199	1710			X	X				X	D	D	D																									
<del>05021199</del>	<del>1751</del>	05021199	1751								D	D	D	D																									
05021201	2000	05021201	2000				X				X		D	D											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
05021201	2001	05021201	2001				X				X		D	D											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
05021201	2002	05021201	2002				X				X		D	D											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
05021201	2003	05021201	2003				X				X		D	D											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
05021202	0000					A																																	
05021202	2011	05021202	2011																																				
05021202	2012	05021202	2012																																				
05021202	2013	05021202	2013																																				
05021204	2030	05021204	2030			X																																	
05021204	2031	05021204	2031																																				
05021204	2032	05021204	2032																																				
05021204	2033	05021204	2033																																				
05021208	3120	05021208	3120			X	X																																
05021299	0000	05021299	0000																																				
05021299	2050	05021299	2050			X																																	
05021299	2099	05021299	2099																																				



2016	A↓	2015	A↓	F508B	F509A	F510	F511	F531	F532	F533	F600	F601	F602	F603	F700	F702	F703	F703A	F703B	F703C	F707	F707A	F707B	F707C	F800	F800B	F801	F802	F802B	F804	F805	F808	F809	F812	F814	F816	F816B						
05021301	2100	05021301	2100				X				X		D	D											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
05021302	2110	05021302	2110			X																																					
05021304	2101	05021304	2101				X				X		D	D											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
05021399	2126	05021399	2126			X	X																																				
05021399	2129	05021399	2129																																								
05021399	2190	05021399	2190																																								
05021501	2300	05021501	2300				X				X		D	D											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
05021502	2301	05021502	2301			X																																					
05021504	2310	05021504	2310				X				X		D	D											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
05021505	2311	05021505	2311				X				X		D	D											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
05021506	2320	05021506	2320																																								
05021599	2390	05021599	2390																																								
05030101	0000	05030101	0000	X	X						X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																			
05030102	0000	05030102	0000	D	D						X																																
05030102	0010	05030102	0000								A																																
05030103	0000	05030103	0000								X	D	D	D																													
05030104	0000	05030104	0000	X	X		X				X	D	D	D																													
05030105	0000	05030105	0000								X	D	D	D																													
05030106	0000	05030106	0000	X	X		X				X																																



2016	A↓	2015	A↓	F508B	F509A	F510	F511	F531	F532	F533	F600	F601	F602	F603	F700	F702	F703	F703A	F703B	F703C	F707	F707A	F707B	F707C	F800	F800B	F801	F802	F802B	F804	F805	F808	F809	F812	F814	F816	F816B			
05030107	0000	05030107	0000	D	D						X																													
05030110	0010										A																													
05030111	0000										A																													
05030112	0000										A																													
05030113	0000										A																													
05030199	0000	05030199	0000	X	X		X				X	D	D	D																										
05030206	2120	05030206	2120								X	D	D	D																										
05030207	2121	05030207	2121																																					
05030213	2220	05030213	2220								X	D	D	D																										
05030214	2221	05030214	2221																																					
05030228	1420	05030228	1420				X																																	
<del>05030236</del>	<del>0000</del>	05030236	0000								D	D	D	D																										
<del>05030239</del>	<del>0000</del>	05030239	0000								D	D	D	D																										
05030240	0000	05030240	0000	X	X		X				X																													
<del>05030242</del>	<del>0000</del>	05030242	0000	D	D		D				D	D	D	D																										
05030244	0000	05030244	0000								X	D	D	D																										
05030250	0000	05030250	0000								X	D	D	D																										
05030252	0000	05030252	0000								X	D	D	D																										
05030260	0000										A																													

2016	A↓	2015	A↓	F100	F101	F103	F105	F105B	F105C	F106	F106A	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F205	F207	F220	F221	F222B	F222C	F300	F300B	F301	F304	F305	F306	F307	F402	F500	F502	F503	F505A		
05030261	0000			A	A	A	A	A		A		A	A	A		A	A	A	A	A		A					A	A		A										
05030299	0000	05030299	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X						X	X	X		
05030299	0001	05030299	0001	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X										X
05030299	0004	05030299	0004	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X										X
05030299	0005	05030299	0005	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X	X	X			X		X	X	X	X	X	X
05030299	0008	05030299	0008	X	X		X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X			X			X	X			
05030299	0009	05030299	0009	X	X		X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X			X			X	X			
05030299	0010	05030299	0010	X	X		X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X			X			X	X			
05030299	0018	05030299	0018	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X			X			X	X			
05030299	0019	05030299	0019	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X										X
05030299	0021	05030299	0021	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X
05030299	0022	05030299	0022	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X	X	X				X
05030299	0024	05030299	0024	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X										X
05030299	0025	05030299	0025	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X										X
05030299	0026	05030299	0026	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X										X
05030299	0036	05030236	0000	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A		A	A	A	A	A		A					A	A		A										
05030299	0039	05030239	0000	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A		A	A	A	A	A		A					A	A		A							A	A		
05030299	0041	05030299	0041	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X			X		X	X	X	X	X	X
05030299	0042	05030242	0000	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A		A					A	A		A				A	A	A	A	A	A	A

2016	A↓	2015	A↓	F508B	F509A	F510	F511	F531	F532	F533	F600	F601	F602	F603	F700	F702	F703	F703A	F703B	F703C	F707	F707A	F707B	F707C	F800	F800B	F801	F802	F802B	F804	F805	F808	F809	F812	F814	F816	F816B	
05030261	0000										A																											
05030299	0000	05030299	0000	X	X		X				X	D	D	D																								
05030299	0001	05030299	0001	X	X						X	D	D	D																								
05030299	0004	05030299	0004	X	X		X				X	D	D	D																								
05030299	0005	05030299	0005	X	X		X				X	D	D	D																								
05030299	0008	05030299	0008								X	D	D	D																								
05030299	0009	05030299	0009								X	D	D	D																								
05030299	0010	05030299	0010								X	D	D	D																								
05030299	0018	05030299	0018				X				X	D	D	D																								
05030299	0019	05030299	0019	X	X		X				X	D	D	D																								
05030299	0021	05030299	0021	X	X		X				X	D	D	D																								
05030299	0022	05030299	0022	X	X		X				X	D	D	D																								
05030299	0024	05030299	0024	X	X		X				X	D	D	D																								
05030299	0025	05030299	0025	X	X		X				X	D	D	D																								
05030299	0026	05030299	0026	X	X		X				X	D	D	D																								
05030299	0036	05030236	0000								A																											
05030299	0039	05030239	0000								A																											
05030299	0041	05030299	0041	X	X		X				X	D	D	D																								
05030299	0042	05030242	0000	A	A		A				A																											

2016	A↓	2015	A↓	F100	F101	F103	F105	F105B	F105C	F106	F106A	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F205	F207	F220	F221	F222B	F222C	F300	F300B	F301	F304	F305	F306	F307	F402	F500	F502	F503	F508A			
05030299	0043	05030299	0043	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X			X							X	
05030299	0051	05030299	0051	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		X					X	X		X										X
05030299	1310	05030299	1310	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		X					X	X		X										X
05030299	2125	05030299	2125	X	X		X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		X					X			X			X		X	X				
05030299	2128	05030299	2128	X	X		X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		X					X	X		X			X		X	X				
05030299	2222	05030299	2222	X	X		X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		X					X	X		X			X		X	X				
05030299	3900	05030299	3900	X	X					X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		X					X	X		X			X							
05030299	3910	05030299	3910	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		X					X	X		X			X	X						
05030300	0000	05030300	0000	X	X	X				X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		X					X	X		X										
05030900	0000	05030900	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		X					X	X		X			X							
05040114	0000	05040114	0000	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X							X			X		X						
05040501		05040501		X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X				X	
05046001		05046001		X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X				D	
05070106		05070106																																							
05070107		05070107																																							
05070200		05070200																																							
67010000	0000	67010000	0000																																						
67020000	0000	67020000	0000	X	X					X		X	X	X		X	X	X	X	X																X					
67030000	2071	67030000	2071	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X																			



2016	A↓	2015	A↓	F508B	F509A	F510	F511	F531	F532	F533	F600	F601	F602	F603	F700	F702	F703	F703A	F703B	F703C	F707	F707A	F707B	F707C	F800	F800B	F801	F802	F802B	F804	F805	F808	F809	F812	F814	F816	F816B		
05030299	0043	05030299	0043	X	X		X				X	D	D	D																									
05030299	0051	05030299	0051	X	X						X	D	D	D																									
05030299	1310	05030299	1310	X	X		X				X	D	D	D																									
05030299	2125	05030299	2125								X	D	D	D																									
05030299	2128	05030299	2128								X	D	D	D																									
05030299	2222	05030299	2222								X	D	D	D																									
05030299	3900	05030299	3900																																				
05030299	3910	05030299	3910	X	X						X	D	D	D																									
05030300	0000	05030300	0000																																				
05030900	0000	05030900	0000																																				
05040114	0000	05040114	0000			X					X	D	D	D																									
05040501		05040501		X		X					X	D	D	D																									
05046001		05046001		D		X					X	D	D	D																									
05070106		05070106																																					
05070107		05070107																																					
05070200		05070200																																					
67010000	0000	67010000	0000																																				
67020000	0000	67020000	0000																																				
67030000	2071	67030000	2071			X	D																																

## ALLEGATO II

## Specifiche tecniche per la trasmissione dei file informatici relativi alle spese del FEAGA e del FEASR

## INTRODUZIONE

Le specifiche tecniche descritte nel presente allegato si applicano all'esercizio finanziario 2015, iniziato il 16 ottobre 2014, e alle informazioni da trasmettere per la chiusura dei programmi di sviluppo rurale 2007-2013 (voce di bilancio 0504 05 01).

### 1. Sistema di trasmissione

L'organismo di coordinamento dello Stato membro deve trasmettere alla Commissione i file e la relativa documentazione tramite il sistema STATEL/eDAMIS. La Commissione finanzia un'unica installazione di STATEL/eDAMIS per Stato membro. La versione più recente di «eDAMIS client» e maggiori informazioni circa l'impiego di STATEL/eDAMIS vanno caricate dal sito web CIRCABC dei fondi agricoli.

### 2. Struttura dei file

- 2.1. Lo Stato membro deve creare un record per ogni singola componente dei pagamenti e delle entrate del FEAGA/FEASR. Tali componenti sono le singole voci che costituiscono il pagamento al (l'entrata dal) beneficiario.
- 2.2. I record devono avere una struttura unidimensionale (flat file). Se i campi (field) contengono più di un valore, sono necessari record distinti contenenti tutti i campi dati. Occorre accertare che non si verifichino doppi conteggi <sup>(1)</sup>.
- 2.3. Tutte le informazioni inerenti alla stessa categoria di pagamenti o di entrate devono figurare nel medesimo file. Non sono autorizzati file distinti relativi agli stessi pagamenti (ad es. per gli operatori o le ispezioni, oppure per i dati di base e quelli riguardanti le misure).
- 2.4. I file devono presentare le seguenti caratteristiche:

Il primo record del file (riga di intestazione) contiene la descrizione del file. I nomi dei campi iniziano con una «F» seguita dal numero del campo utilizzato nell'allegato I («tabella delle X»). Sono ammessi solo i nomi dei campi che figurano in detto allegato.

I successivi record del file sono costituiti da dati (righe di dati), nell'ordine indicato nel primo record che descrive la struttura del file.

I campi sono separati da un punto e virgola («;»). La riga di intestazione e le righe di dati devono contenere lo stesso numero di punti e virgole. Nelle righe di dati, gli spazi vuoti sono indicati con un doppio punto e virgola («;;») all'interno del record e con un unico punto e virgola («;») alla fine del record.

I record hanno lunghezza variabile. Ogni record si conclude con il codice «CR LF» («Carriage Return — Line Feed») (esadecimale: «0D 0A»). La riga di intestazione non termina mai con un «;». Le righe di dati terminano con un «;» solo se l'ultimo campo è vuoto.

Il file è in codice ASCII secondo la seguente tabella. Non sono ammessi altri codici (quali EBCDIC, TAR, ZIP, ecc.).

Codice	Stato membro
ISO 8859-1	BE, DK, DE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, AT, PT, FI, SE e GB
ISO 8859-2	CZ, HR, HU, PL, RO, SI e SK

<sup>(1)</sup> Nota: leggere in primo luogo la premessa concernente le «quantità» nel capitolo 5 dell'allegato III.

Codice	Stato membro
ISO 8859-3	MT
ISO 8859-5	BG
ISO 8859-7	GR e CY
ISO 8859-13	EE, LV e LT

Campi numerici:

simbolo del decimale: «.»

segno («+» o «-») in prima posizione a sinistra, immediatamente seguito dalle cifre; per i numeri positivi il segno «+» è facoltativo;

numero fisso di decimali (i dettagli figurano nell'allegato III);

nessuno spazio intermedio; nessun separatore o altro segno per le migliaia.

Campo data: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

Codice bilancio (campo F109) nel formato richiesto senza spazi: «99999999999999» (in cui «9» rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9).

Non sono ammesse virgolette (« ») all'inizio o alla fine dei record. I dati testuali non devono contenere il separatore «;».

Per tutti i campi: nessuno spazio a sinistra delle stringhe, nessuno spazio a destra delle stringhe.

Un file conforme alle norme suesposte si presenterà secondo la seguente struttura (esempio per l'esercizio finanziario 2014):

F100;F101;F106;F107;F108;F109

BE01;154678;+152.50;EUR; 20140715;050201011000016

BE01;024578;-1000.00;EUR; 20140905;050208031502013

BE01;154985;9999.20;EUR; 20140101;050205011100012

BE01;100078;+152.75;EUR; 20140331;050208110000009

BE01;215452;+0.50;EUR; 20140615;050201011000016 (NB: +0.50 e non +.50)

ecc.

(altre righe di dati con campi nel medesimo ordine).

2.5. I file di dati con le caratteristiche indicate al punto 2.4 saranno trasmessi con il tipo di invio «X-TABLE-DATA» (cfr. «eDAMIS client»).

2.6. Il programma che consente di verificare il formato dei file prima del loro invio alla Commissione («WinCheckCsv») è contenuto nel programma di trasmissione dei dati («eDAMIS client»). Gli organismi pagatori sono invitati a caricare il programma di verifica separatamente da CIRCABC a fini di convalida off-line.

### 3. Dichiarazione annuale

- 3.1. L'organismo di coordinamento dello Stato membro deve trasmettere un unico file con la dichiarazione annuale per tutti gli organismi pagatori oppure file distinti per ciascun organismo pagatore. Il file recante la dichiarazione annuale deve contenere gli importi totali per organismo pagatore unitamente ai codici bilancio e ai codici valuta per le misure FEAGA e FEASR [articolo 29, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014].
- 3.2. I file devono presentare le caratteristiche descritte al punto 2.4. Ogni riga deve recare i seguenti campi (nell'ordine sotto elencato):
- (a) F100: codice organismo pagatore
  - (b) F109: codice bilancio
  - (c) F106: importo espresso nel codice valuta F107
  - (d) F107: codice valuta
- 3.3. Un file conforme alle norme suesposte si presenterà secondo la seguente struttura (esempio per l'esercizio finanziario 2014):
- F100;F109;F106;F107
- BE01;050201021014001;218483644.90;EUR
- BE01;050203003010001;29721588.82;EUR
- BE01;050203003011001;26099931.75;EUR
- BE01;050204013100157;20778423.44;EUR
- BE01;050204013100160;16403776.45;EUR
- BE01;050207011403031;8123456.45;EUR
- ecc. (1)
- 3.4. I file recanti la dichiarazione annuale vanno inviati tramite STATEL/eDAMIS con il tipo di invio «ANNUAL-DECLARATION».

### 4. Spiegazione delle differenze

- 4.1. Qualora vi siano differenze tra la dichiarazione annuale e la dichiarazione mensile o trimestrale o i dati della tabella delle X, l'organismo di coordinamento dello Stato membro deve trasmettere un unico file contenente la spiegazione delle differenze per tutti gli organismi pagatori oppure file distinti contenenti la spiegazione delle differenze per ciascun organismo pagatore. Tali file devono spiegare, tramite codici standard, la differenza per codice bilancio tra la dichiarazione annuale e la dichiarazione mensile (T104) o tra la dichiarazione annuale e la dichiarazione trimestrale (SFC2007 — periodo di programmazione del FEASR 2007-2013); la differenza per codice bilancio e/o aspetto specifico tra la dichiarazione annuale e la dichiarazione trimestrale (SFC2014 — periodo di programmazione del FEASR 2014-2020) o tra la dichiarazione annuale e la somma dei record ( $\Sigma$  F106) dei dati della tabella delle X.
- 4.2. I file devono presentare le caratteristiche descritte al punto 2.4. Ogni riga deve recare i seguenti campi (nell'ordine sotto elencato):
- (a) F100: codice organismo pagatore
  - (b) F109: codice bilancio
  - (c) Exco: codice spiegazione-riconciliazione
  - (d) F106: importo della differenza spiegata in euro.
- 4.3. Il codice spiegazione-riconciliazione deve essere espresso da un codice corrispondente all'elenco che figura in appresso. Per differenze relative a dichiarazioni per il periodo di programmazione 2007-2013 del FEAGA o del FEASR il codice spiegazione può essere indicato una sola volta per codice bilancio (F109).

(1) I codici bilancio per i quali non sono dichiarate spese non devono figurare nel file della dichiarazione annuale.

Per differenze relative a dichiarazioni di spesa per il periodo di programmazione 2014-2020 del FEASR il codice spiegazione (quale figura nell'elenco che segue — codici da B01 a B99) deve essere integrato da 2 cifre supplementari corrispondenti alla rispettiva priorità dell'Unione e al rispettivo aspetto prioritario di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> (per es.: **4c** per differenze connesse all'aspetto prioritario «prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi») <sup>(2)</sup>. Nel caso di aspetti prioritari non esplicitamente descritti all'articolo 5 di tale regolamento, le 2 cifre supplementari da utilizzare sono «yy». Le differenze di spesa non connesse ad aspetti prioritari vanno identificate mediante l'aggiunta di «zz».

Codice FEAGA	A) Tipo di differenza [dichiarazione annuale rispetto (=MENO) alla dichiarazione mensile (T104)]
A01	Errore amministrativo (importi da recuperare alla fine dell'esercizio finanziario e da accreditare al FEAGA tramite la dichiarazione annuale)
A02	Errore di arrotondamento
A03	Errore di imputazione (dati inseriti in un codice bilancio errato)
A04	Errore di separazione degli esercizi (importo indicato nella dichiarazione annuale ma non nel T104)
A05	Errore di separazione degli esercizi (importo indicato nel T104 ma non nella dichiarazione annuale)
A06	Errore di pagamento (pagamento pendente in banca)
A07	Rettifica per pagamento tardivo
A08	Errore di massimale (rettifica in quanto la spesa ha superato il massimale)
A09	Compensazione di un importo non recuperabile
A10	Compensazione di un importo non recuperabile (regola del 50/50)
A11	Rettifica per recupero di crediti in sospeso
A12	Rettifica per doppia iscrizione della spesa
A13	Ridistribuzione della spesa per Fondo (a livello nazionale o unionale)
A20	Rettifiche di conformità
A21	Adeguamento dei diritti
A22	Modulazione non dichiarata
A23	Rettifiche del tasso di cambio
A90	Ammasso pubblico (tabelle P-STO — 13° periodo)
A99	Altro errore

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 487).

<sup>(2)</sup> Una combinazione corretta potrebbe essere, ad esempio, **B011a** per differenze connesse ad errori amministrativi in relazione a spese pagate a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Codice FEASR	B) Tipo di differenza [dichiarazione annuale rispetto (=MENO) alla dichiarazione trimestrale (SFC2007– SFC2014)]
B01	Errore amministrativo (importi in sospeso già recuperati ma non ancora dedotti nelle dichiarazioni trimestrali nel corso del periodo di riferimento e accreditati al FEASR tramite la dichiarazione annuale)
B02	Errore di arrotondamento
B03	Errore di imputazione (dati inseriti in un codice bilancio e/o aspetto prioritario errato)
B04	Errore di separazione degli esercizi (importo indicato nella dichiarazione annuale ma non nella dichiarazione trimestrale)
B05	Errore di separazione degli esercizi (importo indicato nella dichiarazione trimestrale ma non nella dichiarazione annuale)
B06	Errore di pagamento (pagamento pendente in banca)
B11	Rettifica per recupero di crediti in sospeso
B12	Rettifica per doppia iscrizione della spesa
B13	Ridistribuzione della spesa per Fondo (a livello nazionale o unionale)
B14	Errore di tasso di cofinanziamento (importo il cui tasso di cofinanziamento è errato nella dichiarazione annuale)
B15	Errore di tasso di cofinanziamento (importo il cui tasso di cofinanziamento è errato nella dichiarazione trimestrale)
B16	Differenza dovuta al tasso di cofinanziamento nella dichiarazione trimestrale
B23	Rettifiche del tasso di cambio
B99	Altro errore
Codice della tabella delle X	C) Tipo di differenza [dichiarazione annuale rispetto (=MENO) alla tabella delle X (FEAGA e FEASR)]
C01	Errore amministrativo (importi da recuperare alla fine dell'esercizio finanziario e da accreditare al FEAGA/FEASR tramite la dichiarazione annuale)
C02	Errore di arrotondamento
C03	Errore di imputazione (dati inseriti in un codice bilancio errato)
C04	Errore di separazione degli esercizi (importo indicato nella dichiarazione annuale ma non nella tabella delle X)
C05	Errore di separazione degli esercizi (importo indicato nella tabella delle X ma non nella dichiarazione annuale)
C06	Errore di pagamento (pagamento pendente in banca)
C07	Rettifica per pagamento tardivo nella dichiarazione annuale (DA)
C08	Errore di massimale (rettifica nella DA in quanto la spesa ha superato il massimale)
C09	Compensazione di un importo non recuperabile

C10	Compensazione di un importo non recuperabile (regola del 50/50)
C11	Rettifica per recupero di crediti in sospeso
C12	Rettifica per doppia iscrizione della spesa
C13	Ridistribuzione della spesa per Fondo (a livello nazionale o unionale)
C14	FEASR: errore di tasso di cofinanziamento (importo il cui tasso di cofinanziamento è errato nella dichiarazione annuale)
C15	FEASR: errore di tasso di cofinanziamento (importo il cui tasso di cofinanziamento è errato nella tabella delle X)
C20	Rettifiche di conformità
C21	Adeguamento dei diritti
C22	Modulazione non dichiarata
C23	Rettifiche del tasso di cambio
C24	FEAGA — Trattenuta del 25 % sugli importi risultanti dalla condizionalità <sup>(1)</sup>
C25	FEAGA — Trattenuta del 20 % sugli importi recuperati a seguito di irregolarità <sup>(2)</sup>
C98	Dati non richiesti della tabella delle X
C99	Altro errore

<sup>(1)</sup> Articolo 100 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

<sup>(2)</sup> Articolo 55 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

4.4. Un file conforme alle norme suesposte si presenterà secondo la seguente struttura (esempio per l'esercizio finanziario 2015):

F100;F109;Exco;F106

AT01;050207991403011;A03;+505.90

*L'importo dichiarato nella dichiarazione annuale supera di 505,90 EUR l'importo (erroneamente) dichiarato nella dichiarazione mensile [Tabelle 104].*

AT01;050208120000021;A03;-505.90

*L'importo dichiarato nella dichiarazione annuale è inferiore di 505,90 EUR all'importo (erroneamente) dichiarato nella dichiarazione mensile [Tabelle 104].*

AT01;050302062120054;A01;-125.80

*L'importo dichiarato nella dichiarazione annuale è inferiore di 125,80 EUR all'importo dichiarato nella dichiarazione mensile [Tabelle 104] a causa della rettifica per «errori amministrativi».*

AT01;050302072121141;C04;+31.05

*L'importo dichiarato nella dichiarazione annuale supera di 31,05 EUR l'importo dichiarato nella tabella delle X a causa di un errore di separazione.*

AT01;050460010153201;B014a;-100.00

AT01;050460010153201;B014c;-50.00

A causa di errori amministrativi, l'importo dichiarato per la misura 015 nella dichiarazione annuale è inferiore di 150,00 EUR agli importi comunicati con le dichiarazioni trimestrali [SFC2014]. Si sono verificati un errore amministrativo di 100,00 EUR su un'operazione imputata all'aspetto prioritario 4a e un secondo errore amministrativo su un pagamento nell'ambito dell'aspetto prioritario 4c.

Il codice per indicare gli errori amministrativi è integrato da 2 cifre indicanti l'aspetto prioritario (unicamente per il periodo di programmazione 2014 — 2020).

AT01;050302072121142;C05;-81.00

AT01;050405011321001;B02;+3.04

AT01;050405013211001;C15;+3075.07

AT01;050405013211001;C14;-688.23

ecc.

- 4.5. I file relativi alla «spiegazione delle differenze» vanno inviati tramite STATEL/eDAMIS con il tipo di invio «DIFFERENCE-EXPLANATION».

## 5. Documentazione (elenco dei codici)

- 5.1 Qualora siano utilizzati dei codici per i campi, per i quali l'allegato III non impone codici standard, l'organismo di coordinamento dello Stato membro trasmette un elenco di codici per ciascun organismo pagatore tramite STATEL/eDAMIS, al fine di spiegare tutti i codici utilizzati.
- 5.2 Questo elenco di codici può essere redatto come una comune lettera in cui sono chiaramente indicati l'identità dell'organismo pagatore e il nome o l'unità amministrativa del destinatario.
- 5.3 «eDAMIS client» contiene un tipo di invio specifico per questo tipo di trasmissione tabulare, ossia «CODE-LIST».

## 6. Trasmissione dei dati

L'organismo di coordinamento deve trasmettere tutti i file in un unico invio.

Se l'organismo di coordinamento nota che sono stati trasmessi dati falsi o che si è verificato un problema in fase di trasmissione, deve informarne immediatamente la Commissione e specificare tutti i file che contengono informazioni inesatte, chiedendo quindi alla Commissione di sopprimerli. In seguito, per evitare una sovrapposizione di record o di file, l'organismo di coordinamento deve inviare i file corretti per sostituire interamente le informazioni inesatte precedentemente inviate.

---



## ALLEGATO III

## «PROMEMORIA»

**Esercizio finanziario 2016**

## INDICE

1	Dati relativi ai pagamenti .....	41
1.1	F100: nome dell'organismo pagatore .....	41
1.2	F101: numero di riferimento del pagamento .....	41
1.3	F103: tipo di pagamento .....	41
1.4	F105: pagamento soggetto a sanzione .....	42
1.5	F105B: applicazione della sanzione amministrativa .....	42
1.6	F105C: importo non pagato (in euro): riduzione o esclusione dai pagamenti in seguito a controlli amministrativi e/o in loco .....	42
1.7	F106: importo in euro .....	42
1.8	F106A: spesa pubblica in euro .....	42
1.9	F107: unità monetaria .....	43
1.10	F108: data del pagamento .....	43
1.11	F109: codice bilancio .....	43
1.12	F110: campagna di commercializzazione, anno civile o periodo .....	43
2	Dati relativi al beneficiario (richiedente) .....	43
2.1	F200: codice di identificazione .....	43
2.2	F201: nome .....	43
2.3	F202A: indirizzo del richiedente (via e numero) .....	43
2.4	F202B: indirizzo del richiedente (codice postale nazionale) .....	43
2.5	F202C: indirizzo del richiedente (città o comune) .....	43
2.6	F205: azienda situata in regione svantaggiata .....	43
2.7	F207: regione e sottoregione dello Stato membro .....	44
2.8	F220: codice di identificazione dell'organismo intermedio .....	44
2.9	F221: nome dell'organismo intermedio .....	44
2.10	F222B: indirizzo dell'organismo (codice postale internazionale) .....	44
2.11	F222C: indirizzo dell'organismo (città o comune) .....	44
3	Dati relativi alle domande di aiuto/domande di pagamento .....	44
3.1	F300: numero della domanda di aiuto/domanda di pagamento .....	44
3.2	F300B: data della domanda di aiuto/domanda di pagamento .....	44
3.3	F301: numero di contratto/progetto (se del caso) .....	44
3.4	F304: ufficio responsabile .....	45

3.5	F305: numero di certificato/licenza .....	45
3.6	F306: data di rilascio del certificato/della licenza .....	45
3.7	F307: servizio presso cui sono archiviati i giustificativi .....	45
4	Dati relativi alla cauzione .....	45
4.1	F402: importo in euro della cauzione di trasformazione (diversa dalla cauzione di gara) .....	45
5	Dati relativi al prodotto .....	45
5.1	F500: codice del prodotto/codice della sottomisura di sviluppo rurale .....	45
5.2	F502: quantitativo oggetto di pagamento (numero di capi, ettari, ecc.) .....	46
5.3	F503: quantitativo indicato nella domanda di pagamento (quantitativo oggetto di domanda) .....	46
5.4	F508A: superficie indicata nella domanda di pagamento .....	46
5.5	F508B: superficie per la quale è stato effettuato il pagamento .....	46
5.6	F509A: superficie erroneamente dichiarata .....	46
5.7	F510: numero di regolamento (UE) ed articolo .....	46
5.8	F511: tasso di aiuto FEAGA per unità (in euro) .....	47
5.9	F531: titolo alcolometrico volumico totale .....	47
5.10	F532: titolo alcolometrico volumico naturale .....	47
5.11	F533: zona viticola .....	47
6	Dati relativi ai controlli in loco .....	47
6.1	F600: controlli in loco .....	47
7	Dati relativi ai diritti all'aiuto .....	48
7.1	F700: importo in euro del diritto all'aiuto .....	48
7.2	F702: superficie per la quale è stato effettuato il pagamento .....	48
7.3	F703: importo in euro del diritto all'aiuto .....	48
7.4	F703A: superficie indicata nella domanda di pagamento .....	48
7.5	F703B: superficie determinata .....	49
7.6	F703C: superficie non riscontrata .....	49
7.7	F707: importo in euro del diritto all'aiuto .....	49
7.8	F707A: numero di unità di bestiame (UB) nel periodo di riferimento .....	49
7.9	F707B: numero di UB dichiarate .....	49
7.10	F707C: numero di UB determinate .....	49
8	Dati complementari per le restituzioni all'esportazione .....	49
8.1	F800: peso netto/quantità .....	49
8.2	F800B: unità di misura per il campo F800 .....	50
8.3	F801: numero della domanda (restituzioni all'esportazione: DAU) .....	50
8.4	F802: ufficio doganale di disbrigo delle formalità doganali .....	50
8.5	F802B: ufficio doganale di uscita .....	50

8.6	F804: codice di restituzione all'esportazione .....	50
8.7	F805: codice di destinazione .....	51
8.8	F808: data della fissazione anticipata .....	51
8.9	F809: ultimo giorno di validità (fissazione anticipata) .....	51
8.10	F812: eventuale gara (fissazione anticipata) .....	51
8.11	F814: data di accettazione della dichiarazione di pagamento (COM-7) .....	51
8.12	F816: data di accettazione della dichiarazione di esportazione .....	51
8.13	F816B: data di esportazione dal territorio dell'Unione .....	51

### Osservazione generale: significato dei codici X, A e D utilizzati nell'allegato I

Tutte le informazioni contrassegnate da «X» o «A» sono obbligatorie.

«X» = dato già compreso nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1067/2014.

«A» = dato da aggiungere rispetto al medesimo regolamento di esecuzione.

«D» = dato da sopprimere rispetto al medesimo regolamento di esecuzione.

Qualora una richiesta di dati non sia pertinente in determinate circostanze o per lo Stato membro interessato, indicare un valore nullo (NULL), rappresentato da due punti e virgola consecutivi (;;) nel file in formato CSV, o il valore zero (0.00).

#### 1 DATI RELATIVI AI PAGAMENTI

Osservazione preliminare in questa sezione, per «pagamento» si intendono i pagamenti e le entrate del FEAGA e del FEASR.

##### 1.1 F100: nome dell'organismo pagatore

Formato richiesto: da codificare (cfr. l'elenco aggiornato dei codici F100 in CAP-ED):

<https://webgate.ec.europa.eu/agriportal/awaiportal/>

##### 1.2 F101: numero di riferimento del pagamento

Serve a rintracciare il pagamento in maniera univoca nella contabilità dell'organismo pagatore. I ritiri effettuati a motivo di aiuti alimentari non vanno considerati vendite di prodotti in regime d'intervento. Nel caso specifico F101 non va compilato.

##### 1.3 F103: tipo di pagamento

Formato richiesto: da codificare mediante un codice di un carattere corrispondente a uno dei seguenti codici:

Codice	Significato
0	Aiuto alimentare
1	Anticipo
2	Pagamento finale (primo e unico pagamento o saldo in seguito ad anticipo, pagamento parziale o pagamento normale della restituzione all'esportazione)

Codice	Significato
3	Recupero/rimborso (in seguito a sanzione)/rettifica
4	Entrata (non preceduta da anticipo o pagamento finale)
5	Prefinanziamento della restituzione all'esportazione
6	Nessuna operazione finanziaria
7	Pagamento parziale

#### 1.4 F105: pagamento soggetto a sanzione

Formato richiesto: sì = «Y»; no = «N».

#### 1.5 F105B: applicazione della sanzione amministrativa

Per il FEAGA e il FEASR, il campo F105B deve essere utilizzato per indicare l'importo della sanzione amministrativa di cui all'articolo 91 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Questo importo negativo (in euro), derivante dal sistema di controllo della condizionalità, deve essere indicato solo una volta per beneficiario in base ai corrispondenti codici bilancio.

Formato richiesto: +99... 99.99 o -99... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

#### 1.6 F105C: importo non pagato (in euro): riduzione o esclusione dai pagamenti in seguito a controlli amministrativi e/o in loco

Il campo deve essere utilizzato per indicare le somme ridotte o escluse sulla base di controlli amministrativi e/o in loco a norma della regolamentazione nel settore di cui trattasi.

L'importo derivante dalla condizionalità deve essere indicato nel campo F105B e di conseguenza non deve far parte dell'importo (negativo) da indicare nel campo F105C.

Formato richiesto: +99... 99.99 o -99... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

#### 1.7 F106: importo in euro

Importo di ciascun singolo elemento del pagamento in euro.

Gli importi del campo F106 si riferiscono unicamente alle spese del FEAGA e del FEASR. Le spese nazionali non devono figurare in questa voce.

Per il FEAGA, la somma di tali importi (F106) per codice bilancio (F109) deve corrispondere agli importi dichiarati nella tabella 104.

Per il FEASR, la somma di tali importi (F106) per codice bilancio (F109) deve corrispondere agli importi calcolati nelle dichiarazioni di spesa trimestrali per lo stesso periodo.

Formato richiesto: +99... 99.99 o -99... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

#### 1.8 F106A: spesa pubblica in euro

Importo di qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di interventi, proveniente dal bilancio dello Stato membro, di enti pubblici territoriali o dell'Unione europea, e qualsiasi spesa analoga.

La somma di tali importi (F106A) per codice bilancio (F109) deve corrispondere, in linea di principio, agli importi dichiarati come spese pubbliche nelle dichiarazioni di spesa trimestrali per lo stesso periodo.

Formato richiesto: +99... 99.99 o -99... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

#### 1.9 **F107: unità monetaria**

Formato richiesto: EUR

#### 1.10 **F108: data del pagamento**

La data che determina il mese della dichiarazione al FEAGA/FEASR.

Formato richiesto: «AAAAMMG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

#### 1.11 **F109: codice bilancio**

Per il FEAGA si deve riportare il codice completo del bilancio basato sulle attività, comprendente il titolo, il capitolo, l'articolo, la voce e la sottovoce.

Per la voce di bilancio 05040501 del FEASR, le sottovoci devono essere indicate come descritto nella sezione 1.2 dell'allegato IV.

Per la voce di bilancio 05046001 del FEASR, le sottovoci devono essere indicate come descritto nella sezione 2.2 dell'allegato IV.

Formato ABB richiesto senza spazi: «9999999999999999», in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

#### 1.12 **F110: campagna di commercializzazione, anno civile o periodo**

Per i prodotti in regime di intervento, la campagna a cui appartengono o il periodo contingente al quale vanno attribuiti.

Per le misure del FEASR non connesse alla superficie né agli animali, si tratta dell'anno civile di presentazione della prima domanda di sostegno finanziario. Per gli impegni pluriennali, relativi, ad esempio, a misure basate sulla superficie o sugli animali, si tratta dell'anno civile in cui ha inizio l'impegno.

### 2 DATI RELATIVI AL BENEFICIARIO (RICHIEDENTE)

Osservazione preliminare: i campi F200, F201, F202A, F202B e F202C devono essere sempre utilizzati per identificare il beneficiario di un pagamento, cioè il beneficiario finale. I campi F220, F221, F222B e F222C possono essere utilizzati soltanto se il pagamento è versato al beneficiario tramite un organismo intermedio. Il campo F207 è correlato unicamente al campo F200.

#### 2.1 **F200: codice di identificazione**

Il codice di identificazione unico e individuale è garantito nei sistemi informatici dell'organismo pagatore per ciascun richiedente a livello di Stato membro per tutti i pagamenti.

#### 2.2 **F201: nome**

Cognome e nome del richiedente o nome dell'impresa.

#### 2.3 **F202A: indirizzo del richiedente (via e numero)**

#### 2.4 **F202B: indirizzo del richiedente (codice postale nazionale)**

#### 2.5 **F202C: indirizzo del richiedente (città o comune)**

#### 2.6 **F205: azienda situata in regione svantaggiata**

In questo campo vanno indicati gli aiuti concessi ad aziende in zone svantaggiate.

Formato richiesto: sì = «Y»; no = «N».

## 2.7 F207: regione e sottoregione dello Stato membro

Il codice della regione e della sottoregione (NUTS 3) è definito dalle attività principali dell'azienda del beneficiario a cui è erogato il pagamento.

Si deve indicare il codice «regione extra» (MSZZZ) solo nei casi in cui non esista un codice NUTS 3.

Formato richiesto: codice NUTS 3 quale indicato nell'elenco dei codici F207 in CAP-ED: <https://webgate.ec.europa.eu/agriportal/awaiportal/>

## 2.8 F220: codice di identificazione dell'organismo intermedio

Codice di identificazione unico e individuale attribuito agli organismi intermedi a livello di Stato membro. Il pagamento è versato al beneficiario tramite l'organismo intermedio, cioè tramite ciascuna delle istituzioni intermedie o direttamente a questo organismo.

## 2.9 F221: nome dell'organismo intermedio

Nome dell'organismo.

## 2.10 F222B: indirizzo dell'organismo (codice postale internazionale)

## 2.11 F222C: indirizzo dell'organismo (città o comune)

## 3 DATI RELATIVI ALLE DOMANDE DI AIUTO/ DOMANDE DI PAGAMENTO

### 3.1 F300: numero della domanda di aiuto/domanda di pagamento

Serve per rintracciare la domanda di aiuto/domanda di pagamento negli archivi degli Stati membri. Deve trattarsi di un numero unico per interventi sui mercati agricoli, aiuti diretti e sviluppo rurale che garantisca l'identificazione chiara del numero della domanda di aiuto/domanda di pagamento nei sistemi informatici dell'organismo pagatore.

### 3.2 F300B: data della domanda di aiuto/domanda di pagamento

Data di ricevimento della domanda di aiuto/domanda di pagamento da parte dell'organismo pagatore o di uno dei suoi organismi delegati (compresi eventuali uffici regionali o distaccati).

Nel caso di pagamenti effettuati nell'ambito dei programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo, la data di presentazione della domanda è quella indicata all'articolo 37, lettera b), del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione <sup>(1)</sup>.

Nel caso delle misure di sviluppo rurale, la data della dichiarazione si riferisce alla domanda di pagamento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 <sup>(2)</sup>

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

### 3.3 F301: numero di contratto/progetto (se del caso)

Per le misure e i programmi del FEASR, a ciascun progetto deve essere attribuito un numero di identificazione unico.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GUL 170 del 30.6.2008, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GUL 181 del 20.6.2014, pag. 48).

### 3.4 F304: ufficio responsabile

Si tratta dell'ufficio responsabile del controllo amministrativo e dell'autorizzazione dei pagamenti, ad esempio la Regione. Questa informazione è tanto più importante quanto più è decentrata la gestione del regime.

### 3.5 F305: numero di certificato/licenza

«N» = no, se non pertinente.

### 3.6 F306: data di rilascio del certificato/della licenza

Questo campo deve essere compilato se nel campo F305 è indicato un numero di certificato/licenza.

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

### 3.7 F307: servizio presso cui sono archiviati i giustificativi

Solo se diverso da quello sub F304.

## 4 DATI RELATIVI ALLA CAUZIONE

### 4.1 F402: importo in euro della cauzione di trasformazione (diversa dalla cauzione di gara)

In caso di anticipi nel settore vitivinicolo (voce di bilancio 05020908) occorre indicare l'importo della cauzione depositata.

Formato richiesto: +99... 99.99 o -99... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

## 5 DATI RELATIVI AL PRODOTTO

Premessa concernente le quantità: di norma le quantità, le superfici o il numero di animali vanno comunicati solo una volta. In caso di pagamento di un anticipo seguito dal pagamento del saldo, la quantità va indicata nel record dell'anticipo. Ciò vale anche quando l'anticipo e il saldo sono imputati a sottovoci di bilancio diverse (anticipi e saldo). Modifiche di quantità, superfici o numero di animali vanno riportate nei record del saldo o dei pagamenti successivi. Quanto ai recuperi, se l'importo richiesto viene ridotto a causa di quantità, superfici o numero di animali inesatti, la modifica della quantità va indicata con il segno meno.

### 5.1 F500: codice del prodotto/codice della sottomisura di sviluppo rurale

Gli Stati membri devono redigere i loro specifici elenchi di codici, che vanno spiegati nella nota esplicativa dei file di pagamento.

Per le misure di sostegno accoppiato e per determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli di cui alla voce di bilancio 05030260 deve essere indicato, ove del caso, un codice per ciascuna misura, ciascun tipo di agricoltura o ciascun settore, secondo quanto previsto all'articolo 67 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 <sup>(1)</sup>.

Per le misure di sviluppo rurale a carico del bilancio del FEASR (voce di bilancio 05040501), deve essere eventualmente indicato un codice per ciascuna sottomisura attuata (ad esempio, tipo di misura agroambientale).

Per le misure di sviluppo rurale a carico del bilancio del FEASR (voce di bilancio 05046001), l'indicazione della sottomisura deve essere conforme alla tabella fornita nella parte 5 dell'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento (GUL 181 del 20.6.2014, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GUL 227 del 31.7.2014, pag. 18).

Per le restituzioni all'esportazione: F500 è richiesto soltanto se F804 contiene ingredienti per i quali è fissata una restituzione all'esportazione. In tal caso, in F500 si deve indicare il codice della merce (il codice NC a otto cifre riportato nella casella 33 del Documento Amministrativo Unico — DAU) per i prodotti non compresi nell'allegato I, o il codice prodotto per i prodotti agricoli trasformati finiti.

Nel caso del sostegno specifico quale definito dall'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio <sup>(1)</sup>, indicare la misura per la quale è concesso il sostegno.

## 5.2 F502: quantitativo oggetto di pagamento (numero di capi, ettari, ecc.)

Cfr. la premessa alla sezione 5 (dati relativi al prodotto).

Per il settore vitivinicolo, i prodotti ottenuti dopo la distillazione devono essere espressi secondo il titolo alcolometrico.

Per tutti gli altri settori, il quantitativo al quale si riferisce il pagamento deve essere espresso nell'unità prevista nel pertinente regolamento come base per il pagamento del premio.

Formato richiesto: +99... 99.99 o -99... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9. Possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

## 5.3 F503: quantitativo indicato nella domanda di pagamento (quantitativo oggetto di domanda)

Formato richiesto: +99... 99.99 o -99... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9. Possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

## 5.4 F508A: superficie indicata nella domanda di pagamento

La superficie cui si riferisce la domanda.

Formato richiesto: +99... 99.99 o -99... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

## 5.5 F508B: superficie per la quale è stato effettuato il pagamento

Cfr. la premessa alla sezione 5 (dati relativi al prodotto).

La superficie per cui è effettuato il pagamento.

Formato richiesto: +99... 99.99 o -99... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

## 5.6 F509A: superficie erroneamente dichiarata

Differenza tra la superficie dichiarata e quella riscontrata. In caso di eccesso, ossia quando la superficie dichiarata supera la superficie riscontrata, la differenza è espressa con segno positivo. In caso di difetto, ossia quando la superficie riscontrata supera la superficie dichiarata, la differenza è espressa con segno negativo.

Formato richiesto: +99... 99.99 o -99... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

## 5.7 F510: numero di regolamento (UE) ed articolo

Per i prodotti in regime d'intervento è richiesta la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).



Per le misure di sviluppo rurale a carico del bilancio del FEASR (voce di bilancio 05046001), deve essere eventualmente indicato un codice per la rispettiva priorità dell'Unione (aspetto prioritario) in materia di sviluppo rurale <sup>(1)</sup> selezionata.

#### 5.8 F511: tasso di aiuto FEAGA per unità (in euro)

Si deve utilizzare il campo F511 se figurano dati in uno dei campi quantitativi richiesti F502, F508B e F800. Il tasso dell'aiuto deve essere espresso nella stessa unità di misura della quantità indicata.

Formato richiesto: 9... 9.999999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

#### 5.9 F531: titolo alcolometrico volumico totale

Espresso in % vol/hl.

Formato richiesto: 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

#### 5.10 F532: titolo alcolometrico volumico naturale

Espresso in % vol/hl.

Formato richiesto: 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

#### 5.11 F533: zona viticola

Zona viticola quale definita nell'appendice I dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.

Formato richiesto: da registrare con uno dei seguenti codici: A, B, CI, CII, CIIIA, CIIIB.

### 6 DATI RELATIVI AI CONTROLLI IN LOCO

Si tratta delle ispezioni effettuate con riguardo all'anno di domanda/anno civile corrispondente.

#### 6.1 F600: controlli in loco

I «controlli in loco» qui menzionati sono quelli previsti dai pertinenti regolamenti <sup>(3)</sup> con riguardo all'anno di domanda/anno civile corrispondente. Essi comprendono visite nelle aziende (codice «F» o codice «C»), e/o controlli mediante telerilevamento (codice «T»), nonché i controlli fisici in loco dei prodotti (codice «G»), i controlli di sostituzione (codice «S») e i controlli di sostituzione specifici (codice «U») per le restituzioni all'esportazione.

<sup>(1)</sup> I codici vanno indicati in conformità dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Ad esempio: codice **1a** per spese destinate a «promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, e in particolare a stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali».

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2159/89 della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa le modalità di applicazione delle misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube di cui al titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 (GU L 207 del 19.7.1989, pag. 19).

Regolamento (CEE) n. 1621/1999 della Commissione, del 22 luglio 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio in ordine all'aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di determinate varietà di uve secche (GU L 192 del 24.7.1999, pag. 21).

Regolamento (CE) n. 1276/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, relativo al controllo mediante controlli fisici delle esportazioni di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi (GU L 339 del 18.12.2008, pag. 53).

Regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione, del 27 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 32).

Nel caso di più visite concernenti la stessa misura e lo stesso produttore va fatta una sola dichiarazione. Ogni record, che si tratti di un anticipo, di un saldo o di un altro tipo di pagamento, relativo ad una determinata ispezione, deve presentare il codice appropriato nel campo F600.

Formato richiesto: «N» = nessuna ispezione, «F» = ispezione nell'azienda, «C» = controlli sulla condizionalità, «T» = ispezione mediante telerilevamento, «G» = controllo in loco di prodotti, «S» = controllo di sostituzione e «U» = controllo di sostituzione specifico.

Se l'ispezione nell'azienda è associata a un controllo sulla condizionalità e/o a un'ispezione mediante telerilevamento, vanno utilizzati, secondo i casi, i codici corrispondenti «FT», «CT», «CF» o «FTC».

Se l'ispezione nell'azienda è associata a controlli per le restituzioni all'esportazione occorre indicare uno dei corrispondenti codici «GS», «GSU», «GU» o «SU».

## 7 DATI RELATIVI AI DIRITTI ALL'AIUTO

Occorre fornire i seguenti dati:

- l'importo totale per ogni tipo di diritto all'aiuto di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009,
- dati finanziari sugli importi non versati a seguito di controlli amministrativi o in loco (controlli SIGC).

### 7.1 F700: importo in euro del diritto all'aiuto

Importo del diritto all'aiuto in euro, cioè l'importo totale da versare come corrispettivo dei diritti all'aiuto di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009, previa esecuzione dei controlli SIGC.

Formato richiesto: +99... 99.99 o -99... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

### 7.2 F702: superficie per la quale è stato effettuato il pagamento

Per i diritti all'aiuto basati sulla superficie: la superficie per cui è effettuato il pagamento.

Formato richiesto: +99... 99.99 o -99... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

Se un pagamento è composto di diritti all'aiuto normali e di diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari occorre inserire, a seconda dei casi, le informazioni chieste nella sezione A) ai punti da 7.3 a 7.6 e nella sezione B) ai punti da 7.7 a 7.10. Se una sezione non è pertinente, inserirvi il valore NULL.

I diritti all'aiuto indicati in prosieguo ai punti da 7.3 a 7.12 sono quelli menzionati nel titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009.

#### A) Diritti all'aiuto basati sulla superficie (diritti normali)

### 7.3 F703: importo in euro del diritto all'aiuto

L'importo totale del diritto all'aiuto indicato nella domanda, in euro.

Formato richiesto: +99... 99.99 o -99... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

### 7.4 F703A: superficie indicata nella domanda di pagamento

La superficie «attivata» oggetto della domanda di aiuto. Per i diritti all'aiuto basati sulla superficie si tratta della superficie «attivata», cioè la superficie massima oggetto di pagamento (cfr. anche articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione <sup>(1)</sup>).

Formato richiesto: +99... 99.99 o -99... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GUL 316 del 2.12.2009, pag. 65).

**7.5 F703B: superficie determinata**

La superficie determinata a seguito di controlli amministrativi o in loco.

Formato richiesto: +99... 99.99 o -99... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

**7.6 F703C: superficie non riscontrata**

Differenza tra la superficie «attivata» dichiarata nella domanda di aiuto e la superficie riscontrata a seguito di controlli amministrativi o in loco.

In caso di eccesso, ossia quando la superficie dichiarata supera la superficie riscontrata, la differenza è espressa con segno positivo. In caso di difetto, ossia quando la superficie riscontrata supera la superficie dichiarata, la differenza è espressa con segno negativo.

Formato richiesto: +99... 99.99 o -99... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

**B) Diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari****7.7 F707: importo in euro del diritto all'aiuto**

L'importo totale del diritto all'aiuto indicato nella domanda, in euro.

Formato richiesto: +99... 99.99 o -99... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

**7.8 F707A: numero di unità di bestiame (UB) nel periodo di riferimento**

Rappresenta l'attività agricola esercitata durante il periodo di riferimento, espressa in UB ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Formato richiesto: +99... 99.99 o -99... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

**7.9 F707B: numero di UB dichiarate**

In questo campo si deve indicare il numero esatto di UB dichiarate per l'anno civile di cui trattasi, a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Formato richiesto: +99... 99.99 o -99... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

**7.10 F707C: numero di UB determinate**

Il numero di UB determinato a seguito di controlli amministrativi o in loco intesi a verificare la conformità con l'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Formato richiesto: +99... 99.99 o -99... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

**8 DATI COMPLEMENTARI PER LE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE****8.1 F800: peso netto/quantità**

Cfr. la premessa alla sezione 5 (dati relativi al prodotto).

Il peso o la quantità devono essere espressi nell'unità di misura. Per i prodotti trasformati (prodotti non compresi nell'allegato I o prodotti agricoli trasformati): indicare la quantità dell'ingrediente ammissibile a restituzione. Se il codice prodotto (F500) contiene più di un ingrediente ammissibile a restituzione (F804), occorre creare record multipli con gli importi (F106) e le quantità (F800) corrispondenti.

Formato richiesto: +99... 99.99 o -99... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9. Possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

## 8.2 F800B: unità di misura per il campo F800

Formato richiesto: da codificare mediante un codice di un carattere corrispondente a uno dei seguenti codici:

Codice	Significato
K	Chilogrammo
L	Litro
P	Pezzo

## 8.3 F801: numero della domanda (restituzioni all'esportazione: DAU)

Questo dato è tanto più importante quanto più dettagliato è il numero della domanda indicato. Ad esempio, un'estensione del numero della domanda in cui si indichi il numero di ingrediente consentirà di individuare con più precisione i dati relativi alla restituzione all'esportazione.

## 8.4 F802: ufficio doganale di disbrigo delle formalità doganali

Gli Stati membri devono utilizzare l'elenco degli uffici doganali di transito (EUD) <sup>(1)</sup>, cioè l'elenco degli uffici autorizzati a effettuare operazioni di transito unionale/comune. In via eccezionale alcuni uffici doganali potrebbero non essere riportati nell'elenco, che riguarda esclusivamente le operazioni di transito. In questo caso lo Stato membro deve indicare per esteso il nome dell'ufficio doganale.

Formato richiesto: il codice EUD è composto da due lettere che indicano il paese (codice ISO di uno Stato membro) seguite da sei caratteri che contraddistinguono l'ufficio doganale (ad esempio «EE1000EE»).

## 8.5 F802B: ufficio doganale di uscita

Va indicato l'ufficio doganale che certifica che i prodotti per cui è stata chiesta la restituzione hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione. Gli Stati membri devono utilizzare l'elenco degli uffici doganali di transito (EUD), cioè l'elenco degli uffici autorizzati a effettuare operazioni di transito unionale/comune. In via eccezionale alcuni uffici doganali potrebbero non essere riportati nell'elenco, che riguarda esclusivamente le operazioni di transito. In questo caso lo Stato membro deve indicare per esteso il nome dell'ufficio doganale. Si tratta di un'informazione fondamentale per i revisori con riguardo ai controlli sostitutivi. Tale informazione è disponibile nel documento T5 o in altri documenti equivalenti.

Formato richiesto: il codice EUD è composto da due lettere che indicano il paese (codice ISO di uno Stato membro) seguite da sei caratteri che contraddistinguono l'ufficio doganale (ad esempio «GB000392»).

## 8.6 F804: codice di restituzione all'esportazione

Nel caso di prodotti agricoli non trasformati, riportare il codice prodotto di dodici cifre per il quale è fissata la restituzione all'esportazione.

Nel caso di prodotti trasformati (prodotti non compresi nell'allegato I o prodotti agricoli trasformati), indicare i codici NC degli ingredienti per i quali è fissata la restituzione all'esportazione. In tal caso, in F500 si deve inserire il codice del prodotto finito. Cfr. anche la nota esplicativa al campo F800 in merito alla procedura da seguire ove più ingredienti di un prodotto trasformato siano ammissibili a restituzione.

<sup>(1)</sup> [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/dds2/col/col\\_home.jsp?Lang=en&redirectionDate=20110330](http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=en&redirectionDate=20110330)

**8.7 F805: codice di destinazione**

Formato richiesto: «XX», in cui X rappresenta una lettera compresa tra A e Z (codici della nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione <sup>(1)</sup>).

A fini di armonizzazione gli Stati membri utilizzeranno anche la categoria «Varie» (codici Q\*) della nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero. Tale nomenclatura non comprende tutti i casi speciali di restituzione all'esportazione, ma la Commissione non ha bisogno di questo tipo di precisazione. Gli Stati membri convertono pertanto i rispettivi codici nazionali specifici nelle più ampie categorie della nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero prima di inviare i loro dati alla Commissione.

**8.8 F808: data della fissazione anticipata**

La data in cui è stato stabilito il tasso della restituzione, se fissato in anticipo.

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

**8.9 F809: ultimo giorno di validità (fissazione anticipata)**

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

**8.10 F812: eventuale gara (fissazione anticipata)**

Secondo la procedura stabilita all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 234/2010 della Commissione <sup>(2)</sup> o una procedura analoga per altri settori. Vanno indicati gli estremi del bando di gara.

**8.11 F814: data di accettazione della dichiarazione di pagamento (COM-7)**

Per il settore delle carni bovine: in caso di prefinanziamento è richiesto solo il campo F814 (e non anche F816 e F816B); in assenza di prefinanziamento sono richiesti i campi F816 e F816B (e non F814).

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

**8.12 F816: data di accettazione della dichiarazione di esportazione**

Data ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione <sup>(3)</sup>.

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

**8.13 F816B: data di esportazione dal territorio dell'Unione**

Data di esportazione quale indicata nella dichiarazione di esportazione o nel T5.

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione, del 15 ottobre 2001, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 234/2010 della Commissione, del 19 marzo 2010, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (GU L 72 del 20.3.2010, pag. 3).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione, del 7 luglio 2009, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).

## ALLEGATO IV

**Struttura dei codici bilancio FEASR (F109)**

## 1. FEASR, PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2007-2013

**1.1. Introduzione**

La nomenclatura di bilancio contiene un'unica linea di bilancio per il FEASR (periodo di programmazione 2007-2013): «05040501».

Poiché i codici bilancio possono avere fino a 15 cifre, le rimanenti 7 cifre servono a designare i programmi e le misure. In questo modo viene agevolato il raffronto dei dati di diverse fonti a livello di esercizio, di organismo pagatore, di misura e di programma.

**1.2. Struttura dei codici bilancio**

I codici bilancio devono presentare la seguente struttura:

Le prime 8 cifre sono invariabili: «05040501».

Le 3 cifre successive designano la misura, secondo l'elenco accluso.

La dodicesima cifra può avere i seguenti valori:

- 1 regione di non convergenza
- 2 regione di convergenza
- 3 regione ultraperiferica
- 4 modulazione facoltativa
- 5 contributo supplementare per il Portogallo
- 6 stanziamenti supplementari in virtù dell'articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005, regione di non convergenza
- 7 stanziamenti supplementari in virtù dell'articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005, regione di convergenza

La tredicesima cifra designa: 0 = programma operativo, oppure 1 = programma di rete.

Le ultime due cifre designano il numero del programma: sono ammesse cifre tra «01» e «99».

*Esempio*

F109 = «050405011132001» sta per: linea di bilancio «05040501» (FEASR), misura «113» (prepensionamento), regione di convergenza («2»), programma operativo («0») e numero di programma «01».

**1.3. Elenco delle misure FEASR (periodo di programmazione 2007-2013)**

ASSE 1 MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE

Codice	Misura
111	Iniziative nel campo della formazione professionale e dell'informazione
112	Insedimento di giovani agricoltori
113	Prepensionamento

Codice	Misura
114	Utilizzo di servizi di consulenza
115	Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione
121	Ammodernamento delle aziende agricole
122	Migliore valorizzazione economica delle foreste
123	Aumento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale primaria
124	Promozione dello sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello forestale
125	Infrastruttura connessa allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
126	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione
131	Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa dell'Unione
132	Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare
133	Attività di informazione e di promozione
141	Agricoltura di semisussistenza
142	Gruppi di produttori
143	Prestazione di servizi di consulenza e di divulgazione agricole in Bulgaria e in Romania
144	Aziende in via di ristrutturazione a seguito di una riforma dell'organizzazione comune di mercato

## ASSE 2 MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE TRAMITE LA GESTIONE DEL TERRITORIO

Codice	Misura
211	Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane
212	Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane
213	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque)
214	Pagamenti agroambientali
215	Pagamenti per il benessere degli animali
216	Investimenti non produttivi
221	Primo imboscamento di terreni agricoli
222	Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli

Codice	Misura
223	Primo imboscamento di superfici non agricole
224	Pagamenti Natura 2000
225	Pagamenti silvoambientali
226	Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi
227	Investimenti non produttivi

ASSE 3 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DI VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Codice	Misura
311	Diversificazione in attività non agricole
312	Creazione e sviluppo di imprese
313	Incentivazione di attività turistiche
321	Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale
322	Sviluppo e rinnovamento dei villaggi
323	Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
331	Formazione e informazione
341	Animazione, acquisizione di competenze e attuazione di strategie di sviluppo locale

ASSE 4 LEADER

Codice	Misura
411	Attuazione di strategie di sviluppo locale. Competitività
412	Attuazione di strategie di sviluppo locale. Ambiente/gestione del territorio
413	Attuazione di strategie di sviluppo locale. Qualità di vita/diversificazione
421	Progetti di cooperazione
431	Gestione dei gruppi di azione locali, acquisizione di competenze e animazione sul territorio (articolo 59 del regolamento (CE) n. 1698/2005)

5 ASSISTENZA TECNICA

Codice	Misura
511	Assistenza tecnica



## 6 PAGAMENTI DIRETTI COMPLEMENTARI IN BULGARIA E IN ROMANIA

Codice	Misura
611	Pagamenti diretti complementari

## 2. FEASR, PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020

## 2.1. Introduzione

La nomenclatura di bilancio contiene un'unica linea di bilancio per il FEASR (periodo di programmazione 2014-2020): «05046001».

Poiché i codici bilancio possono avere fino a 15 cifre, le rimanenti 7 cifre possono essere utilizzate per identificare la spesa. In questo modo viene agevolato il raffronto dei dati di *diverse fonti a livello di esercizio, di organismo pagatore, di misura e di programma*.

## 2.2. Struttura dei codici bilancio

I codici bilancio devono presentare la struttura «05046001 MM RRR PP». Le prime 8 cifre sono invariabili «05046001». Le 2 cifre successive «MM» designano la misura.

Codice	Misura (!)
01	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (articolo 14)
02	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (articolo 15)
03	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (articolo 16)
04	Investimenti in immobilizzazioni materiali (articolo 17)
05	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)
06	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (articolo 19)
07	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (articolo 20)
08	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
09	Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (articolo 27)
10	Pagamenti agro-climatico-ambientali (articolo 28)
11	Agricoltura biologica (articolo 29)
12	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua (articolo 30)
13	Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (articoli 31 e 32)
14	Benessere degli animali (articolo 33)
15	Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste (articolo 34)

Codice	Misura <sup>(1)</sup>
16	Cooperazione (articolo 35)
17	Gestione del rischio (articoli da 36 a 39)
18	Finanziamento dei pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia (articolo 40)
19	Sostegno ai gruppi di azione locale LEADER (CLLD — sviluppo locale di tipo partecipativo) (articoli 42, 43 e 44)
20	Assistenza tecnica (articolo 51)
97	113 — Prepensionamento <sup>(2)</sup>
98	131 — Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa dell'Unione <sup>(2)</sup>
99	341 — Animazione, acquisizione di competenze e attuazione di strategie di sviluppo locale <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Viene fatto riferimento al pertinente articolo del regolamento (UE) n. 1305/2013.

<sup>(2)</sup> Misura sospesa relativa al periodo 2007-2013.

Le tre cifre successive «RRR» indicano la combinazione di articoli utilizzati per stabilire l'aliquota massima di sostegno del FEASR:

- la prima cifra sta per «Categoria di aliquote di sostegno»;
- la seconda cifra sta per «Deroghe/Altre dotazioni»;
- la terza cifra indica l'applicabilità dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) <sup>(1)</sup>; dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) <sup>(1)</sup> e dell'articolo 24, paragrafo 1 <sup>(2)</sup>.

Prima cifra	Articolo <sup>(1)</sup>	Categoria di aliquote di sostegno
1	59, paragrafo 3, lettera a)	Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93.
2	59, paragrafo 3, lettera b)	Regioni il cui PIL pro capite per il periodo di programmazione 2007-2013 era inferiore al 75 % della media dell'UE a 25 per il periodo di riferimento, ma il cui PIL pro capite è superiore al 75 % del PIL medio dell'Unione a 27.
3	59, paragrafo 3, lettera c)	Regioni in transizione diverse da quelle di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013.
4	59, paragrafo 3, lettera d)	Altre regioni
5	—	Misura sospesa

<sup>(1)</sup> Viene fatto riferimento al pertinente articolo del regolamento (UE) n. 1305/2013.

<sup>(1)</sup> Viene fatto riferimento al pertinente articolo del regolamento (UE) n. 1305/2013.

<sup>(2)</sup> Viene fatto riferimento al pertinente articolo del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Seconda cifra	Articolo <sup>(1)</sup>	Deroghe/Altre dotazioni
1	—	Misure generali
2	59, paragrafo 4, lettera a)	Misure di cui agli articoli 14, 27 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, per lo sviluppo locale LEADER di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e per gli interventi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i) del regolamento (UE) n. 1305/2013.
3	59, paragrafo 4, lettera b)	Interventi che concorrono ad obiettivi quali l'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi.
4	59, paragrafo 4, lettera c)	Strumenti finanziari a livello dell'Unione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1303/2013.
5	59, paragrafo 4, lettera e)	Interventi finanziati tramite fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013
6	59, paragrafo 4, lettera f)	Dotazione supplementare per il Portogallo e Cipro
7	—	Aggiustamento volontario secondo gli articoli 10 <i>ter</i> e 136 del regolamento (CE) n. 73/2009.

<sup>(1)</sup> Viene fatto riferimento al pertinente articolo del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Terza cifra	Strumenti finanziari a livello di Stato membro — Articolo 59, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013	Assistenza finanziaria — Articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013	Temporanee difficoltà di bilancio — Articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013
1	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
2	Applicabile	Non applicabile	Non applicabile
3	Non applicabile	Applicabile	Non applicabile
4	Applicabile	Applicabile	Non applicabile
5	Non applicabile	Non applicabile	Applicabile
6	Applicabile	Non applicabile	Applicabile
7	Non applicabile	Applicabile	Applicabile
8	Applicabile	Applicabile	Applicabile

Le ultime 2 cifre «PP» designano il numero del programma (sono ammesse cifre tra «00» e «99»), in cui:

00	designa un programma nazionale
da 01 a 98	designano programmi regionali
99	99 designa un programma di rete rurale

*Esempio*

F109 = 05046001 01 431 01 sta per:

05046001: linea di bilancio «FEASR» periodo di programmazione 2014-2020;

01: Misura «Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (articolo 14)»;

4: «Articolo 59, paragrafo 3, lettera d) — Altre regioni»;

3: «Articolo 59, paragrafo 4, lettera b) — Interventi che concorrono ad obiettivi quali l'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi»;

1: L'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), l'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) e l'articolo 24, paragrafo 1, non sono applicabili;

01: Programma regionale numero «01».

---

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1533 DELLA COMMISSIONE****del 15 settembre 2015****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2015

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(2)</sup> GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	188,3
	MK	51,7
	XS	48,7
	ZZ	96,2
0707 00 05	MK	57,9
	TR	126,8
	ZZ	92,4
0709 93 10	TR	125,4
	ZZ	125,4
0805 50 10	AR	138,9
	BO	136,6
	CL	124,9
	UY	86,3
	ZA	145,8
	ZZ	126,5
	ZZ	126,5
0806 10 10	EG	178,1
	TR	132,1
	ZZ	155,1
0808 10 80	AR	121,5
	BR	92,3
	CL	161,5
	NZ	140,1
	US	113,3
	ZA	134,6
	ZZ	127,2
	ZZ	127,2
	ZZ	127,2
0808 30 90	AR	131,8
	CL	102,0
	CN	82,3
	TR	121,8
	ZA	191,6
	ZZ	125,9
	ZZ	125,9
0809 30 10, 0809 30 90	MK	62,4
	TR	152,9
	ZZ	107,7
0809 40 05	BA	51,6
	MK	57,7
	XS	61,9
	ZZ	57,1
	ZZ	57,1

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

## DECISIONI

### DECISIONE (UE) 2015/1534 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 2015

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale nella 68<sup>a</sup> sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino e nella 95<sup>a</sup> sessione del comitato per la sicurezza marittima in merito all'adozione di emendamenti alla convenzione MARPOL, alle regole SOLAS e alle linee guida sui sistemi di depurazione dei gas di scarico del 2009**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2 e l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'azione dell'Unione nel settore del trasporto marittimo dovrebbe mirare a migliorare la sicurezza marittima e a proteggere l'ambiente marino.
- (2) Il comitato per la protezione dell'ambiente marino (MEPC) dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), in occasione della sua 67<sup>a</sup> sessione, ha approvato degli emendamenti alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL). È previsto che tali emendamenti siano adottati in occasione della 68<sup>a</sup> sessione dell'MEPC che si terrà a maggio 2015.
- (3) Il sottocomitato per la prevenzione e l'intervento contro l'inquinamento (PPR) dell'IMO, in occasione della sua 2<sup>a</sup> sessione, ha approvato i progetti di emendamento alle linee guida sui sistemi di depurazione dei gas di scarico del 2009 («linee guida del 2009»). È previsto che tali emendamenti siano adottati in occasione della 68<sup>a</sup> sessione dell'MEPC che si terrà a maggio 2015.
- (4) Il comitato per la sicurezza marittima (MSC) dell'IMO, in occasione della sua 94<sup>a</sup> sessione, ha approvato gli emendamenti alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS). È previsto che tali emendamenti siano adottati in occasione della 95<sup>a</sup> sessione dell'MSC che si terrà a giugno 2015.
- (5) Gli emendamenti agli allegati I e II della convenzione MARPOL introdurranno misure associate all'adozione del progetto di codice internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari (il «codice polare»), per rendere il codice polare obbligatorio. Il codice polare estende alle acque polari l'attuale divieto di scaricare idrocarburi/sostanze liquide nocive nell'Antartico stabilito dalla convenzione MARPOL. L'articolo 4, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, stabilisce che gli Stati membri devono assicurare che gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi, inclusi i casi di minore entità di detti scarichi, siano considerati violazioni se effettuati intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave. L'articolo 5, paragrafo 1, della suddetta direttiva dispone che lo scarico di sostanze inquinanti non è da considerarsi una violazione se soddisfa le condizioni di cui, tra l'altro, all'allegato I, norme 15 e 34 della convenzione MARPOL. Le norme 15 e 34 rientrano tra le norme della convenzione MARPOL che saranno emendate con l'adozione degli emendamenti stabiliti all'allegato 11 del documento MEPC 67/20 dell'IMO. Tali emendamenti incideranno pertanto sul campo di applicazione delle violazioni previste dalla direttiva 2005/35/CE e, di conseguenza, rientreranno nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione.
- (6) Gli emendamenti alle linee guida del 2009 introdurranno l'uso di un metodo basato sul calcolo per le prove a cui sono sottoposti i sistemi di abbattimento (scrubber) collegati a macchinari navali che non possono essere testati a carichi superiori o non possono essere testati affatto quando sono «a riposo in porto». L'articolo 4 *quater* e l'allegato II della direttiva 1999/32/CE del Consiglio <sup>(2)</sup> trattano tali aspetti e l'allegato II deriva dalle linee guida del 2009 che saranno emendate.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento (GUL 255 del 30.9.2005, pag. 11).

<sup>(2)</sup> Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE (GUL 121 dell'11.5.1999, pag. 13).

- (7) Gli emendamenti alla regola SOLAS II-2/20.3.1.2.1 consentiranno il funzionamento dei ventilatori a un minor numero di ricambi d'aria quando è presente un sistema di controllo della qualità dell'aria per le navi da passeggeri nel ponte auto, in speciali categorie di locali e negli spazi ro-ro. L'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), punto i), della direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> stabilisce che le navi da passeggeri nuove di classe A sono pienamente conformi ai requisiti della convenzione SOLAS, inclusa la regola SOLAS n. II-2/20.3. Gli emendamenti da adottare avranno pertanto un effetto giuridico diretto sulla direttiva 2009/45/CE. Nella misura in cui essi incidono sulle navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali, tali emendamenti rientrano nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione.
- (8) L'Unione non è membro dell'IMO né parte contraente delle convenzioni in questione. È pertanto necessario che il Consiglio autorizzi gli Stati membri ad esprimere la posizione da adottare a nome dell'Unione e ad esprimere il loro consenso ad essere vincolati da tali emendamenti, nella misura in cui essi rientrano nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 68<sup>a</sup> sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO è di acconsentire all'adozione degli:

- i) emendamenti agli allegati I e II della convenzione MARPOL, di cui all'allegato 11 del documento MEPC 67/20 dell'IMO;
- ii) emendamenti alle linee guida sui sistemi di depurazione dei gas di scarico del 2009, di cui all'allegato 1 del documento PPR 2/21 dell'IMO.

#### *Articolo 2*

La posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 95<sup>a</sup> sessione del comitato per la sicurezza marittima dell'IMO è di acconsentire all'adozione degli emendamenti alla:

— regola SOLAS II-2/20.3.1.2.1, di cui all'allegato 11 del documento MSC 94/21/add.1 dell'IMO.

#### *Articolo 3*

La posizione da adottare a nome dell'Unione indicata negli articoli 1 e 2 è espressa dagli Stati membri che sono membri dell'IMO, i quali agiscono di concerto nell'interesse dell'Unione.

#### *Articolo 4*

Modifiche formali e di minore entità alle posizioni di cui agli articoli 1 e 2 possono essere concordate senza richiedere che tali posizioni siano emendate.

#### *Articolo 5*

Gli Stati membri sono autorizzati ad acconsentire a essere vincolati, nell'interesse dell'Unione, dagli emendamenti di cui agli articoli 1 e 2, nella misura in cui rientrano nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GUL 163 del 25.6.2009, pag. 1).



---

*Articolo 6*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2015

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
E. RINKĒVIČS

---

**RETTIFICHE****Rettifica della decisione (UE) 2015/1509 del Consiglio, del 4 settembre 2015, relativa alla nomina di un membro supplente italiano del Comitato delle regioni**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 236 del 10 settembre 2015)

Nella copertina, nel sommario e nel titolo a pag. 7:

*anziché:* «**Decisione (UE) 2015/1509 del Consiglio, del 4 settembre 2015, relativa alla nomina di un membro supplente italiano del Comitato delle regioni**»

*leggi:* «**Decisione (UE) 2015/1509 del Consiglio, del 7 settembre 2015, relativa alla nomina di un membro supplente italiano del Comitato delle regioni**»;

a pag. 7, data:

*anziché:* «Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2015»

*leggi:* «Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2015».

---

**Rettifica della decisione (UE) 2015/1510 del Consiglio, del 4 settembre 2015, relativa alla nomina di un membro titolare estone e di un membro supplente estone del Comitato delle regioni**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 236 del 10 settembre 2015)

Pagina di copertina, nel sommario:

*anziché:* «Decisione (UE) 2015/1510 del Consiglio, del 4 settembre 2015, relativa alla nomina di un membro titolare estone e di un membro supplente estone del Comitato delle regioni»,

*leggi:* «Decisione (UE) 2015/1510 del Consiglio, del 7 settembre 2015, relativa alla nomina di un membro titolare estone e di un membro supplente estone del Comitato delle regioni»;

pagina 8, nel titolo:

*anziché:* «Decisione (UE) 2015/1510 del Consiglio, del 4 settembre 2015, relativa alla nomina di un membro titolare estone e di un membro supplente estone del Comitato delle regioni»,

*leggi:* «Decisione (UE) 2015/1510 del Consiglio, del 7 settembre 2015, relativa alla nomina di un membro titolare estone e di un membro supplente estone del Comitato delle regioni»;

pagina 8, nella formula finale:

*anziché:* «Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2015»,

*leggi:* «Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2015».

---



ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**